



**COMUNE DI
GALLIPOLI
Provincia di Lecce**

**DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DELLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E
DELL'AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.)**

**Approvato con Deliberazione n. 6 del 27/03/2026
dal Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale**

SOMMARIO:

PREMESSA

1.FINALITA', PRINCIPI GENERALI, DIVIETI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.PERIODO DI VIGENZA E REGOLE GENERALI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI

3.PERIMETRAZIONE DELLA Z.T.L. E VARCHI DI ACCESSO

4.AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.): DELIMITAZIONE E DISCIPLINE

5.DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI (FORNITORI)

6.TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI PERMESSI

7.DISCIPLINA DELLA SOSTA

8.DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO (PASS) DI TIPO A

9.DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO (PASS) DI TIPO B

10. GESTIONE DEGLI ACCESSI TEMPORANEI E "WHITE LIST"

11. SANZIONI, DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI

12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13. TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

14.NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

PREMESSA

L'isola del Centro Storico di Gallipoli costituisce il principale polo d'interesse della Città e meta di numerosi visitatori attratti dal pregevole patrimonio culturale, storico-artistico e architettonico.

La salvaguardia di tale patrimonio rappresenta un obiettivo prioritario dell'Amministrazione Comunale; per tale ragione, sin dal 2003, è stata disposta l'inibizione della circolazione e della sosta nell'area attraverso l'istituzione della Zona a Traffico Limitato (con varco elettronico) e dell'Area Pedonale Urbana, come delimitate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 169/2003 e successive integrazioni.

Con il presente Regolamento si procede a ridefinire la precedente disciplina di funzionamento (approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2009 e s.m.i.), dettando le norme per la circolazione dei veicoli e per il rilascio dei permessi nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nell'Area Pedonale Urbana (di seguito, A.P.U.), in conformità al D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e alle vigenti disposizioni in materia.

1. FINALITA', PRINCIPI GENERALI, DIVIETI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento viene istituito con il fine di migliorare la vivibilità e la fruibilità del Centro Storico da parte di residenti e visitatori. Si propone di contenere al massimo il traffico veicolare nell'Isola del Centro Storico di Gallipoli, limitando la circolazione dei veicoli a motore e i conseguenti livelli di inquinamento acustico e atmosferico (con particolare riferimento al PM10).

Lo scopo primario è la tutela della sicurezza della circolazione, specialmente per gli utenti vulnerabili della strada (pedoni, persone con disabilità, ciclisti e utilizzatori di monopattini o altri mezzi di micromobilità elettrica), nonché la garanzia dell'ordine pubblico e la preservazione del patrimonio culturale, storico-artistico e architettonico. L'intento è quello di migliorare e assicurare una maggiore fruibilità, vivibilità e socialità dello spazio collettivo, tenendo conto dei benefici per la salute pubblica derivanti da un minor traffico veicolare.

In conformità alle "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota 28.6.2019, prot. n. 5050), l'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) è considerata un caso particolare di Z.T.L. in cui la limitazione riguarda tutte le categorie di veicoli a motore.

A prescindere dall'effettiva attivazione della Z.T.L. e A.P.U. e dal periodo di vigenza delle limitazioni, la circolazione nell'Isola del Centro Storico deve sempre avvenire nello scrupoloso rispetto del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992).

Resta sempre valido il divieto di circolazione nel Centro Storico per le seguenti categorie di veicoli, salvo specifica autorizzazione dell'Ente rilasciata direttamente dal Comando di Polizia Locale:

- Veicoli di ogni genere aventi larghezza superiore a 2,30 metri;
- Veicoli di ogni genere aventi massa superiore a 3,5 tonnellate;
- Autobus (ad eccezione degli scuolabus e dei bus-navetta adibiti al trasporto pubblico di linea urbana);
- Autocaravan e affini (comunemente noti come camper, roulotte e veicoli adibiti a uso abitativo);
- Mezzi d'opera e macchine operatrici;

- Macchine agricole;
- Veicoli classificati come “atipici”;
- Veicoli classificati “per uso speciale”;
- Rimorchi (con la sola esclusione dei carrelli appendice).

2. PERIODO DI VIGENZA E REGOLE GENERALI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI

Il periodo di attivazione e funzionamento della Z.T.L. e della A.P.U., fatta salva ogni diversa valutazione e deliberazione della Giunta Comunale, è fissato dal venerdì che precede la Domenica delle Palme (sesto venerdì di Quaresima, devozionalmente chiamato *Venerdì dell'Addolorata*) al 31 ottobre di ogni anno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a ulteriori attivazioni temporanee durante tutto l'anno solare, qualora se ne ravvisi la necessità.

Durante i periodi di vigenza, la circolazione nel Centro Storico è interdetta a tutti i veicoli a motore, fatte salve le eccezioni e le autorizzazioni rilasciate dal Comando di Polizia Locale.

Ai fini del presente Regolamento, i ciclomotori (art. 52 CdS) e i motoveicoli (art. 53 CdS) sono equiparati agli autoveicoli.

Ai fini dell'ottenimento dei permessi di accesso al **Centro Storico**, sono considerate equipollenti alla proprietà del veicolo le seguenti fattispecie:

- Il possesso in forza di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine;
- Il possesso di veicolo aziendale affidato in uso esclusivo a residenti che siano dipendenti, soci o legali rappresentanti di società. Tale affidamento deve risultare da apposita dichiarazione scritta resa dal proprietario del mezzo o dal legale rappresentante;
- Il possesso in forza di contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato, esclusivamente nel caso in cui il richiedente non risulti già proprietario o intestatario di altri veicoli a motore.

3. PERIMETRAZIONE DELLA Z.T.L. E VARCHI DI ACCESSO

La **Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)** oggetto del presente Regolamento, originariamente istituita con deliberazione di G.C. n. 169 del 2003, comprende l'intera Isola del Centro Storico.

Il divieto di circolazione ha inizio all'imbocco del Ponte Giovanni Paolo II in corrispondenza dell'intersezione con Piazza Fontana Greca, dove è posizionato il principale Varco Elettronico di controllo.

La disciplina della Z.T.L. si estende a tutte le strade interne al perimetro dell'Isola del Centro Storico, incluse quelle già soggette a preesistente divieto di circolazione, che ne conservano lo stato giuridico e la relativa segnaletica.

La cosiddetta “Rampa San Francesco da Paola”, che dall'area portuale conduce direttamente al Centro Storico, ricade interamente nella Z.T.L. in quanto, se aperta al transito dei veicoli, consente l'accesso diretto alla Riviera Cristoforo Colombo.

Conseguentemente, l'apertura al traffico veicolare della “Rampa San Francesco da Paola” è subordinata all'attivazione e al controllo di un secondo Varco Elettronico Z.T.L.

4. AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.): DELIMITAZIONE E DISCIPLINE

In conformità al Codice della Strada, l'**Area Pedonale Urbana (A.P.U.)** del Centro Storico è una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, fatte salve le eccezioni per i mezzi di emergenza, i velocipedi, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie e quelli espressamente autorizzati in deroga dal Comando di Polizia Locale.

L'A.P.U. oggetto del presente Regolamento è individuata nelle seguenti vie del Centro Storico: *Via Antonietta De Pace, Piazza della Repubblica, Vico Mercato, Via Sansò, Via Fontò, Piazza Duomo, Via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Antonietta De Pace e via Galateo), Via Duomo, Via Muzio (nel tratto compreso tra via Duomo e via Micetti), Via Micetti, Via Sant'Angelo (nel tratto compreso tra via Antonietta De Pace e l'intersezione con via S. Elia), Via S. Elia, Via Santa Maria, Via Piccioli, Piazza De Amicis, Via Catalano, Corte Fondaco, Via Cardami, Via Pasca Raimondo, Corte Montuori, Via del Pozzo, Via Saponere, Via Briganti, Via Angeli, Corte Cantalupi.*

L'accesso principale per i veicoli all'A.P.U., situato all'ingresso di Via Antonietta De Pace (angolo Riviera Armando Diaz e Piazza Imbriani), è presidiato da un sistema di chiusura automatizzata, controllato da remoto dalla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale.

I soggetti aventi titolo a transitare nell'A.P.U. dal predetto varco, previa specifica autorizzazione del Comando di Polizia Locale, saranno abilitati all'apertura delle barriere automatizzate.

I veicoli autorizzati al transito all'interno dell'A.P.U. devono rispettare la segnaletica in loco e osservare le seguenti prescrizioni:

- Circolare a velocità non superiore a 10 km/h, senza mai costituire pericolo o intralcio per i pedoni;
- I veicoli al servizio di persone con disabilità possono transitare e fermarsi esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri;
- I monopattini elettrici devono circolare nell'Area Pedonale (e in tutta la Z.T.L.) esclusivamente in conformità alla normativa vigente (Legge n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni). All'interno dell'Area Pedonale Urbana, i monopattini non possono superare la velocità di 6 km/h, procedendo nel rigoroso rispetto della sicurezza dei pedoni.

Ogni fase della circolazione nella predetta Area Pedonale deve avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dalla segnaletica stradale ivi installata, oltre che del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992).

5. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI (FORNITORI)

L'orario ordinario per il rifornimento degli esercizi commerciali situati nell'Isola del Centro Storico è fissato **dalle ore 07:00 alle ore 10:30**. Tale attività è consentita esclusivamente con veicoli di categoria N1 (autocarri leggeri) con peso totale a terra non superiore a 3,5 tonnellate e larghezza massima di 2,30 metri.

Durante i periodi di vigenza della Z.T.L., i veicoli impegnati nelle predette operazioni devono transitare nella corsia di uscita dal Varco Elettronico entro e non oltre le ore 11:00 per non incorrere nelle sanzioni previste dal sistema di controllo automatico.

Oltre alla consegna diretta, ai fornitori è riservata un'area di stazionamento nell'Area Portuale in adiacenza alla Rampa San Francesco da Paola, individuata e regolamentata dal Comando di Polizia Locale, fruibile tutti i giorni (festivi inclusi) dalle ore 07:00 alle ore 20:00.

In via del tutto eccezionale e per il solo rifornimento di generi alimentari deperibili o prodotti di prima necessità, il Comando di Polizia Locale può rilasciare un unico permesso speciale con validità estesa fino alle ore 16:00. Tale eccezione è limitata esclusivamente a furgoni di piccole o medie dimensioni (tipologia Van o Minivan) che non superino i seguenti standard dimensionali:

- **L1H1 (Passo corto - Tetto normale): lunghezza 4,6-4,9 metri / altezza < 2 metri;**

- **L2H1 (Passo medio - Tetto normale): lunghezza 5,0-5,3 metri / altezza < 2 metri;**
- **L2H2 (Passo medio - Tetto alto): lunghezza 5,3-5,4 metri / altezza 2,45-2,55 metri.**

A tali categorie di veicoli autorizzati è consentito il transito e la sosta nell'Isola del Centro Storico esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico negli stalli dedicati.

L'utilizzo di tale estensione oraria è comunque escluso nei giorni festivi e durante manifestazioni civili o religiose programmate. Per questi veicoli, il transito nella corsia di uscita dal Varco Elettronico deve avvenire entro e non oltre le ore 17:00 per evitare l'emissione automatica di sanzioni da parte del sistema di controllo del Centro Storico.

6. TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI PERMESSI

Il settore preposto al rilascio dei permessi per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L. e A.P.U. del Centro Storico è il Settore 6 - Polizia Locale di Gallipoli.

Avverso il diniego di rilascio dei permessi di cui al presente regolamento è possibile presentare istanza di riesame al **Dirigente del Settore 6 - Polizia Locale di Gallipoli**, che deciderà in via definitiva entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

I permessi si distinguono esclusivamente nelle seguenti tipologie:

- **Permessi di Tipo A (Permanenti):**
Rilasciati esclusivamente ai residenti nell'Isola del Centro Storico. Hanno validità di 5 anni, fatta salva la decadenza immediata per perdita dei requisiti, che l'interessato deve comunicare tempestivamente al Comando.
- **Permessi di Tipo B (Temporanei):**
Rilasciati a non residenti appartenenti a categorie autorizzate (come individuate dal successivo Art. 9). La validità è vincolata alla categoria e alle necessità documentate.
- **Permessi di solo transito:**
Rilasciati a chi ha la disponibilità di aree private (garage, cortili) adibite a parcheggio nel Centro Storico, in numero pari ai posti auto documentati.
Autorizzano il solo raggiungimento dell'area privata senza diritto di sosta su suolo pubblico.
- **Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE):**
L'accesso è sempre garantito, i titolari devono comunicare al Comando la targa del veicolo utilizzato per l'inserimento in lista bianca.
Il Decreto ministeriale del 5 luglio 2021 ha istituito la **Piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al CUDE**, per coordinare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale.
Il Comune di Gallipoli, al fine di semplificare la mobilità per le persone con disabilità, ha aderito alla piattaforma e dispone di un varco elettronico in grado di riconoscere le targhe associate al CUDE (se regolarmente registrate alla Piattaforma).
I cittadini titolari di CUDE, regolarmente iscritti alla Piattaforma (che risiedono quindi in uno dei Comuni aderenti) potranno accedere alla Z.T.L. senza più comunicare il passaggio dal Varco Elettronico. **ATTENZIONE:** In tutti gli altri casi, gli aventi diritto che ancora non hanno aderito alla Piattaforma, per l'inserimento dei dati in lista bianca, dovranno segnalare (entro 7 giorni dall'avvenuto passaggio) il transito del proprio veicolo indicando la targa, la tipologia del veicolo usato, allegando copia del contrassegno speciale in loro possesso rilasciato regolarmente dal comune di residenza.
- **Veicoli a trazione elettrica:** Ai veicoli a trazione esclusivamente elettrica è consentito il transito all'interno della Z.T.L. (previa registrazione della targa nel sistema di lista bianca). A tali veicoli è **fatto espresso divieto di sosta lungo le Riviere del Centro Storico**; è tuttavia consentita la sosta nelle altre aree individuate dal presente regolamento (area portuale o altre zone attigue nella disponibilità dell'Ente).

- ✚ **Disposizione Transitoria:** L'Amministrazione si riserva la facoltà di rilasciare **un eventuale permesso Z.T.L. che autorizzi anche la sosta** per i veicoli a trazione elettrica, in aggiunta all'inserimento della targa nella lista bianca.
Eventuali **Pass di Tipo B** precedentemente rilasciati a veicoli elettrici in data antecedente alla pubblicazione del presente Regolamento **perdono ogni validità ai fini della sosta sulle Riviere**, sosta che resta interdetta a tali veicoli a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme.

Tutte le targhe autorizzate sono inserite in una "lista bianca" (white list).

Il rilascio di un titolo fisico non è previsto per i mezzi chiaramente riconoscibili o appartenenti a: **Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, mezzi di soccorso e 118.**

L'inserimento in lista bianca (white list) è altresì previsto per:

- **veicoli istituzionali dell'Ente o altre Pubbliche amministrazioni;**
- **veicoli appartenenti ai Corpi Diplomatici;**
- **veicoli di Enti pubblici e privati che effettuano servizi di pubblica utilità;**
- **veicoli per raccolta di rifiuti solidi urbani e spazzamento stradale;**
- **veicoli destinati al trasporto di valori e preziosi con scorta armata e di istituti di vigilanza privata che in Italia operano ai sensi del TULPS;**
- **veicoli N.C.C. autorizzati dall'Ente al Servizio di Piazza: veicoli con licenza del Comune di Gallipoli, autorizzati al transito e allo stazionamento nelle aree dedicate.**
- **Altri veicoli N.C.C. e/o Taxi: autorizzati al solo transito per carico/scarico passeggeri, con divieto di sosta e stazionamento.**
- **veicoli adibiti al servizio di onoranze funebri;**

Il permesso, ove previsto, deve essere esposto in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed è vincolato esclusivamente allo stesso. La mancata esposizione del contrassegno comporta la stessa sanzione prevista per la mancanza del permesso di transito e sosta.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento, va richiesto il duplicato al Comando. Ogni abuso, riproduzione o contraffazione comporterà il ritiro del titolo e il perseguimento a norma di legge. In caso di indisponibilità temporanea del veicolo autorizzato, la targa del mezzo sostitutivo va comunicata entro 48 ore.

Per permuta o sostituzione definitiva, è obbligatorio allegare la nuova carta di circolazione.

La mancata comunicazione esonera l'Ufficio da responsabilità per l'invio di sanzioni.

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio dei permessi, riservandosi altresì la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'A.G. delle dichiarazioni risultate mendaci.

Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento del permesso, si procederà alla immediata revoca d'ufficio e senza preavviso.

7. DISCIPLINA DELLA SOSTA

Nelle aree individuate lungo le **Riviere del Centro Storico**, nell'**area portuale** e in eventuali altre zone attigue di cui l'Ente acquisisca la disponibilità, la sosta dei veicoli è disciplinata secondo le seguenti modalità durante i periodi di vigenza della Z.T.L.:

- **Sosta con Permesso di TIPO A (Residenti):** Il titolo, riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel **Centro Storico**, autorizza:
 - La sosta **senza limiti di tempo** negli stalli riservati ubicati lungo le **Riviere**.
 - La sosta **gratuita** negli stalli a pagamento (strisce blu) situati nell'**area portuale**.
 - La sosta negli appositi stalli riservati presenti nell'**area portuale** o in altre zone attigue nella disponibilità dell'Ente.

- **Sosta con Permesso di TIPO B (Temporanei):** Il titolo rilasciato alle categorie autorizzate non residenti (come individuate dal successivo Art. 9) autorizza:
 - La sosta negli stalli riservati lungo le **Riviere**, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le **ore 06:00 e le ore 21:00**.
 - La sosta **senza limiti di tempo** negli appositi stalli riservati ubicati nell'**area portuale** o in altre zone attigue nella disponibilità dell'Ente.
 - **Sosta per titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE):** Ai fini della sosta, i veicoli al servizio di persone con disabilità muniti di regolare contrassegno **sono equiparati ai titolari di Permesso di Tipo A**. In aggiunta a quanto previsto per i residenti, ai titolari di **CUDE** è consentita la sosta **gratuita e senza limiti di tempo** in tutti gli stalli presenti nelle Riviere e nelle zone attigue nonché a pagamento (strisce blu), nell'area portuale.
 - **Sosta per N.C.C. autorizzati dall'Ente al Servizio di Piazza (con stazionamento):** I veicoli muniti di licenza rilasciata dal Comune di Gallipoli per il servizio di piazza sono autorizzati alla sosta e allo stazionamento **esclusivamente nelle aree appositamente individuate e segnalate** all'interno dell'Isola del Centro Storico e zone attigue.
 - **Operazioni di Carico e Scarico:** Per la disciplina riguardante l'accesso, la sosta e le modalità di espletamento delle operazioni di carico e scarico merci, si rimanda integralmente a quanto stabilito dall'**Articolo 5 - DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI (FORNITORI)** del presente Regolamento.
- ✚ **Sanzioni e Inosservanza:** L'inosservanza di **qualunque disposizione** contenuta nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente **Codice della Strada e da ogni altra normativa o regolamento vigente in materia**. La sosta effettuata in difformità dalle prescrizioni stabilite per le diverse categorie di permessi o in violazione dei divieti di sosta specificati comporterà, ove previsto, la **rimozione coatta del veicolo**.
 - ✚ L'accertato utilizzo improprio dei titoli o la reiterazione delle violazioni darà facoltà al **Comando di Polizia Locale** di procedere alla **revoca del permesso** e alla cancellazione del veicolo dalle liste bianche.

8. DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO (PASS) DI TIPO A

Il Permesso di Tipo A è il titolo autorizzativo che conferisce ai residenti e ai soggetti a essi equiparati il diritto di transito nella Z.T.L. e di sosta nelle aree individuate dall'Articolo 7 del presente Regolamento.

Il rilascio del pass è subordinato al possesso dei seguenti requisiti e al rispetto delle procedure indicate:

- **Requisiti Soggettivi e Oggettivi** Il diritto al rilascio del Pass di Tipo A è riconosciuto alle seguenti condizioni:
 - **Residenza:** Il richiedente deve avere la residenza anagrafica all'interno della Z.T.L. o dimorarvi abitualmente senza avervi residenza, qualora appartenga alle categorie individuate dallo schedario della popolazione temporanea regolarmente istituito presso il locale Ufficio Anagrafe.
 - **Titolarità del Veicolo:** Il veicolo deve essere di proprietà del richiedente o in suo possesso secondo i criteri di disponibilità (leasing, noleggio a lungo termine, etc.) definiti all'**Articolo 2** del presente Regolamento.

Nota sul Comodato: È ammesso il possesso in forza di **contratto di comodato gratuito**, a condizione che lo stesso sia **regolarmente registrato**. Tale facoltà è concessa **esclusivamente** nel caso in cui il richiedente non risulti già proprietario o intestatario di altri veicoli a motore.

- **Regolarità Tecnica e Giuridica del Veicolo:** Il veicolo deve essere in piena regola con le prescrizioni del **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)** e delle leggi speciali in materia. In particolare, il rilascio e la validità del pass sono

subordinati alla verifica che il mezzo sia:

- Coperto da **assicurazione R.C.A.** in corso di validità (ex art. 193 CdS);
 - In regola con la **revisione periodica** e non sospeso dalla circolazione per carenza di requisiti tecnici (ex art. 80 CdS);
 - Libero da provvedimenti di **fermo amministrativo** di natura sanzionatoria (ex art. 214 CdS) o di natura fiscale (ex art. 86 DPR 602/1973);
 - Libero da provvedimenti di **sequestro** (ex art. 213 CdS), **confisca** o **ritiro dei documenti di circolazione** (ex art. 216 CdS);
 - Non risulti **radiato dalla circolazione** (ex artt. 103 e 105 CdS) o comunque **sospeso** in forza di altri provvedimenti amministrativi o giudiziari.
- **Tipologia di Veicolo:** Il permesso è rilasciato esclusivamente per veicoli destinati al trasporto di persone o a uso promiscuo, con un numero di posti non superiore a **9** (conducente compreso). Per ciclomotori e motoveicoli è rilasciato un permesso specifico per ogni singolo mezzo.
- **Situazioni Transitorie (Pratiche di Residenza)** Ai cittadini che abbiano in corso una pratica di iscrizione anagrafica o di trasferimento di abitazione all'interno del Comune di Gallipoli, è concesso un **pass temporaneo della durata di un mese**.
 - Il pass è prorogabile in caso di ritardi nella definizione della pratica.
 - In caso di esito positivo, verrà rilasciato il pass permanente.
 - In caso di esito negativo, il cittadino ha l'obbligo di restituire immediatamente il pass al **Comando di Polizia Locale**.
 - **Procedura di Rilascio** I soggetti interessati devono presentare richiesta presso il **Comando di Polizia Locale**, mediante **Domanda in carta semplice** (su modulo predisposto dal Comando) contenente le generalità complete e i dati identificativi del veicolo, allegando:
 - **Copia della carta di circolazione e copia della patente di guida** in corso di validità.
 - **Documentazione probatoria** (contratti di leasing, noleggio o comodato registrato) e dichiarazioni ufficiali in caso di veicoli concessi da ditte o enti.
 - Tutte le circostanze possono essere documentate anche tramite **autocertificazione**, secondo le prescrizioni del **DPR 445/2000**.
 - **Controlli, Variazioni e Revoche** L'Amministrazione, tramite il **Comando di Polizia Locale**, verifica la veridicità delle dichiarazioni e la persistenza dei requisiti:
 - **Dichiarazioni mendaci o irregolarità:** L'accertamento di dati falsi o l'irregolarità sopravvenuta del veicolo (mancata assicurazione, revisione o insorgenza di fermi/radiazioni) comporta l'immediato avvio dei procedimenti sanzionatori e la **revoca o sospensione del titolo**.
 - **Obbligo di comunicazione:** Ogni variazione dei requisiti (cambio veicolo, vendita, trasferimento residenza) deve essere comunicata tempestivamente al **Comando di Polizia Locale**.
 - **Perdita dei requisiti:** Qualora vengano meno le condizioni che hanno dato diritto al pass, il titolare è obbligato alla restituzione immediata del titolo al **Comando di Polizia Locale**.

9. DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO (PASS) DI TIPO B

Il **Permesso di Tipo B** è un titolo autorizzativo legato a specifiche attività professionali, di assistenza, di istruzione o di culto. Conferisce il diritto di transito e di sosta secondo le limitazioni orarie e di area definite all' **Articolo 7** del presente Regolamento.

Il rilascio è governato dal **Principio di Unicità Assoluta del Titolo**: ogni soggetto (persona fisica o persona giuridica) ha diritto a **un solo e unico pass Z.T.L.**, indipendentemente dalla natura e dalla diversità dei requisiti o dalle attività possedute.

- **Personale Scolastico e di Enti Pubblici**
 - **Plesso Scolastico nel Centro Storico:** Il personale docente e non docente che

- presta servizio presso il Plesso Scolastico ubicato all'interno della Z.T.L. ha diritto al rilascio di **n. 1 (uno) Pass di Tipo B**.
- **Dipendenti di Enti Pubblici:** Il personale alle dipendenze di Enti Pubblici che dispongono di sedi operative all'interno del Centro Storico ha diritto al rilascio di **n. 1 (uno) Pass di Tipo B**.
 - **Limitazioni Temporalì:** Per entrambe le categorie, la validità del permesso è limitata esclusivamente ai giorni e agli orari di effettivo servizio. Tali orari dovranno essere formalmente indicati nella richiesta e certificati dall'amministrazione di appartenenza.
 - **Documentazione:** Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione del Dirigente Scolastico o del Responsabile dell'Ente che confermi il rapporto di impiego e la sede di servizio.
- **Personale Medico e Sanitario**
 - **Medici con ambulatorio o convenzionati S.S.N.:** I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti che abbiano lo studio nella Z.T.L. o che debbano effettuare visite domiciliari, hanno diritto al rilascio di **n. 1 (uno) Pass di Tipo B**.
 - Durante il servizio è fatto obbligo di esporre il contrassegno "**Medico in visita domiciliare**".
 - Per le urgenze indifferibili e fuori dai casi sopra richiamati, resta comunque valida la procedura di giustificazione del transito entro **7 (sette) giorni**.
 - **Attività Produttive, Professionali e Artigianali**
 - **Attività Commerciali, Pubblici Esercizi, Laboratori Artigianali e Studi Professionali:** I titolari di tali attività operanti attivamente e stabilmente nella Z.T.L. hanno diritto al rilascio di **n. 1 (uno) Pass di Tipo B**.
 - La titolarità di molteplici attività o sedi non conferisce il diritto a permessi aggiuntivi: il soggetto riceverà un unico pass.
 - **Strutture Ricettive (Alberghiere ed Extra-alberghiere)**
 - I titolari di strutture ricettive aventi sede nella Z.T.L., regolarmente in possesso del **Codice Identificativo Struttura (CIS)**, hanno diritto a **n. 1 (uno) Pass di Tipo B**. La gestione di più unità abitative o diverse tipologie ricettive facenti capo al medesimo titolare non dà diritto a permessi multipli.
 - **Assistenza a persone ammalate, invalidi o ultraottantenni**
 - È consentito il rilascio di **n. 1 (uno) Pass di Tipo B** a favore di un solo soggetto che presti assistenza domiciliare a residenti in gravi condizioni di salute (L. 104/92 o similari) o a residenti ultraottantenni. Tale permesso è alternativo e non cumulabile tra più assistenti per lo stesso assistito.
 - **Servizi Tecnici Vari (Manutenzione, Riparazione, installazione, etc.)**
 - È rilasciato un solo **Pass di Tipo B temporaneo** per le ditte specializzate in servizi tecnici vari.
 - **Enti Religiosi, Confraternite e Istituti di Culto**
 - Ai veicoli di proprietà della **Curia** o di **Istituti di Culto** aventi sede nella Z.T.L. possono essere rilasciati un **massimo di n. 2 (due) Pass di Tipo B**.
 - Alle **Confraternite** legalmente riconosciute è consentito il rilascio di **n. 1 (uno) Pass di Tipo B**.
 - **Incompatibilità e Clausole di Chiusura**
 - **Non Cumulabilità con Pass A:** Il possesso di un permesso per residenti (Tipo A) preclude il rilascio di qualunque permesso di Tipo B al medesimo soggetto, inclusi i dipendenti pubblici o scolastici.
 - **Verifica della Regolarità:** Tutti i veicoli devono rispettare i requisiti di assicurazione, revisione e assenza di provvedimenti restrittivi stabiliti nell'**Articolo 8**.
 - **Revoca:** La cessazione del rapporto di lavoro, dell'attività o dei requisiti di

assistenza comporta l'obbligo di restituzione del pass al **Comando di Polizia Locale** entro 48 ore.

10. GESTIONE DEGLI ACCESSI TEMPORANEI E "WHITE LIST"

La gestione degli accessi occasionali, urgenti o legati a necessità temporanee è operata esclusivamente attraverso il sistema informatico di "**White List**".

Le istanze devono essere inoltrate tramite il **portale web istituzionale dedicato** o, in taluni casi, presso il **Comando di Polizia Locale**.

➤ **Urgenze e Servizi con Giustificazione Differita (Termine 7 Giorni)**

Per le seguenti categorie, l'accesso è consentito senza preventiva autorizzazione, con l'obbligo di regolarizzare la posizione sul portale entro **7 (sette) giorni** dal transito:

- **Urgenze Sanitarie e Farmacia:** Accesso per prestazioni mediche indifferibili o acquisto di medicinali urgenti presso la farmacia sita nella Z.T.L. (prova richiesta: certificato medico, ricetta o scontrino fiscale datato il giorno del transito).
- **Sicurezza e Pubblica Utilità:** Veicoli in servizio di emergenza o legati a servizi pubblici essenziali.
- **Strutture Ricettive (Carico/Scarico Bagagli):** I gestori delle strutture (dotate di CIS) sono autorizzati a inserire le targhe dei veicoli dei clienti nel limite massimo del **numero di stanze disponibili**. È consentito l'accesso per un tempo massimo di **30 (trenta) minuti** finalizzato esclusivamente alle operazioni di deposito e ritiro bagagli (check-in/check-out).
- **Interventi tecnici indifferibili:** è rilasciato un **Pass di Tipo temporaneo** per la ditta incaricata di intervento documentato.

➤ **Proprietari di Immobili Non Residenti**

Ai proprietari di appartamenti di civile abitazione nella Z.T.L. o A.P.U., non residenti anagraficamente e il cui immobile non risulti locato o in uso a terzi (comprovato da autocertificazione), è concesso:

- Il rilascio di **n. 1 (uno) permesso** di transito e sosta occasionale e straordinario.
- **Limite Temporale:** La sosta è consentita per un tempo massimo di **30 (trenta) minuti**, finalizzato esclusivamente a esigenze documentate di gestione, ispezione o piccola manutenzione dell'immobile.
- **Comunicazione:** La richiesta deve essere inoltrata in via preventiva. In casi straordinari e motivati di indifferibile urgenza, la comunicazione della targa può avvenire **entro 48 ore** dal transito.

➤ **Logistica, Corrispondenza e Manutenzioni (Rinvio all'Art. 5)**

Per salvaguardare la vivibilità urbana, le seguenti categorie sono tenute al rigoroso rispetto delle **fasce orarie previste per i "Fornitori"** all'**Articolo 5** del presente Regolamento:

- **Consegna Pacchi e Corrispondenza:** Alle ditte di corriere espresso e operatori postali è consentito l'accesso per ritiro e consegna. Viene rilasciato **n. 1 (uno) solo pass per ditta/operatore**.
- **Traslochi e Trasporti:** Accesso per operazioni di trasloco o piccoli trasporti saltuari, previa registrazione della targa e indicazione della durata dell'intervento.
- **Interventi Edili e Manutentivi:** Ditte e artigiani con veicoli di massa complessiva $\leq 3,5$ t impegnati in interventi documentati. L'istanza deve riportare il titolo abilitativo (SCIA, CILA, etc.) o la lettera d'incarico del committente. È rilasciato **n. 1 (uno) pass temporaneo** legato alla durata dell'intervento.

➤ **Cerimonie e Funzioni Religiose Solenni**

In occasione di matrimoni, funerali, battesimi o altre particolari cerimonie e funzioni, regolarmente celebrati nel Centro Storico:

- È concesso il rilascio di un numero massimo di **n. 3 (tre) permessi provvisori** per

evento.

- **Validità:** Il permesso è limitato alla durata della cerimonia, con una tolleranza di **30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi** alla stessa.
- **Informazione e Intermediazione Immobiliare**
 - **Testate Giornalistiche e Media:** È concesso **n. 1 (uno) permesso** di transito e sosta temporanea per ogni testata giornalistica o emittente (RAI-TV/Private/Radio) per documentate esigenze di cronaca.
 - **Agenzie Immobiliari:** È concesso **n. 1 (uno) permesso** temporaneo per l'accompagnamento dei clienti in visite documentate agli immobili siti nella Z.T.L. gestiti dall'agenzia.
- **Pronto Intervento**
 - I veicoli per il pronto intervento di reti tecnologiche (energia elettrica, gas, telefonia, rete idrica e fognaria) sono autorizzati al transito e alla sosta limitatamente al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico d'urgenza.

Clausole di Salvaguardia e Sanzioni

- **Responsabilità:** Ogni comunicazione o istanza prodotta sul portale web ha valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Il Comando di Polizia Locale effettua verifiche sistematiche incrociate con le banche dati tributarie e i registri telematici.
- **Controllo dei Tempi di Sosta:** Il superamento dei limiti temporali di sosta tecnica stabiliti comporterà l'applicazione automatica delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
- **Revoca e Inibizione:** L'utilizzo improprio del sistema (inserimento di dati mendaci, transiti reiterati senza requisiti, mancata regolarizzazione nei termini) comporta la **revoca immediata** di ogni titolo autorizzativo e la disattivazione delle credenziali d'accesso al portale per il soggetto responsabile.
- **Unicità del Titolo:** In nessun caso il rilascio di permessi temporanei di cui al presente articolo può derogare al principio di "**1 pass a persona**" qualora il soggetto risulti già titolare di altro permesso (Tipo A o B) associato al medesimo veicolo o alla medesima funzione

11. SANZIONI, DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI

L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e l'attivazione delle procedure di decadenza dei titoli autorizzativi.

Violazioni amministrative

La circolazione e la sosta nella Z.T.L. e nelle A.P.U. in assenza di valido titolo autorizzativo, o con titolo scaduto, sono soggette alle sanzioni previste dagli Artt. 7 e 158 del Codice della Strada.

La sosta effettuata in violazione dei limiti temporali tecnici (es. i 30 minuti stabiliti per le categorie soggette a sosta breve) o al di fuori delle fasce orarie assegnate alla propria categoria, configura la violazione per sosta irregolare.

Decadenza e Revoca d'Ufficio

Il Pass decade immediatamente qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio. Il titolare è obbligato alla comunicazione della variazione entro 15 giorni; l'omissione comporta la revoca di ogni altro eventuale titolo in possesso del medesimo soggetto.

Il titolo autorizzativo è revocato d'ufficio in caso di:

Accertato uso del pass da parte di soggetti diversi dal titolare o per finalità difformi da quelle dichiarate.

Violazione del Principio di Unicità del Titolo (Art. 9).

Accertata irregolarità tecnica del veicolo (mancanza di assicurazione o revisione) ai sensi dell'Articolo 8.

Falsità ideologica e Abuso del Portale

Qualora i controlli rivelino discordanze rispetto alle autocertificazioni prodotte, l'Amministrazione dispone la decadenza del titolo e l'inibizione del soggetto a richiedere nuovi permessi per un periodo di 24 mesi, fatte salve le responsabilità penali (DPR 445/2000).

Per le targhe inserite in "White List" ai sensi dell'Articolo 10, la mancata produzione della documentazione giustificativa entro i termini stabiliti determina la validità dei verbali di accertamento elevati dai varchi elettronici, senza possibilità di annullamento in autotutela.

12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per garantire un passaggio chiaro e ordinato alle nuove regole, con l'entrata in vigore del presente Regolamento si stabilisce quanto segue:

Validità dei permessi già rilasciati

I permessi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano già scaduti, rimangono privi di validità.

I permessi che non sono ancora scaduti continueranno a valere fino alla loro data di scadenza originale, ma scadranno comunque entro il termine massimo di 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se sul titolo è riportata una data successiva.

Fanno eccezione i permessi di Tipo A (Residenti), i quali restano soggetti alla verifica e revisione mensile da parte dell'ufficio competente per confermare il mantenimento dei requisiti.

Verifica di conformità e revoca automatica

Durante l'anno di transizione, il Comando di Polizia Locale procederà alla verifica d'ufficio dei titoli circolanti. Qualora un permesso già rilasciato risulti in contrasto con i principi del presente Regolamento — con particolare riferimento al Principio di Unicità (Art. 9) e alla Regolarità Tecnica del Veicolo (Art. 8) — l'Amministrazione procederà alla revoca del titolo eccedente o non conforme automaticamente e senza obbligo di preventiva comunicazione.

Nuovi Rilasci e Rinnovi

Qualsiasi richiesta di rinnovo o di nuovo permesso presentata dopo l'entrata in vigore del presente atto dovrà rispettare rigorosamente i requisiti soggettivi e tecnici indicati negli Articoli 6, 8, 9 e 10.

13. TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, il trattamento dei dati personali connesso all'applicazione del presente Regolamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

- Finalità del trattamento: I dati raccolti (dati anagrafici, targhe, documentazione sanitaria o contrattuale) sono trattati esclusivamente per la gestione della Z.T.L. e dell'A.P.U., il rilascio dei titoli, l'accertamento delle infrazioni e la verifica della regolarità tecnica dei veicoli.
- Modalità e Sicurezza: Il trattamento avviene mediante strumenti informatici (varchi elettronici, portale "White List", banche dati ministeriali) garantendo la massima sicurezza. Le immagini acquisite dai varchi sono conservate per il tempo strettamente necessario

- all'accertamento delle infrazioni, secondo le linee guida del Garante della Privacy.
- Responsabilità: Il Comune di Gallipoli è il Titolare del trattamento. Il Comando di Polizia Locale è individuato quale struttura responsabile della gestione operativa dei dati. Gli interessati possono esercitare i propri diritti (accesso, rettifica, cancellazione) rivolgendosi al DPO dell'Ente.

14. NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Dalla data di esecutività del presente atto sono abrogate tutte le disposizioni, delibere, ordinanze e prassi amministrative precedentemente in vigore che risultino in contrasto o incompatibili con la nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane.

Le precedenti autorizzazioni, qualora in contrasto con il vigente Regolamento, si intendono automaticamente decadute.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Autorità Giudiziaria (ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale) in caso di contraffazione dell'autorizzazione o di ogni altra correlata fattispecie penale, l'uso improprio dei permessi può comportare oltre alle sanzioni previste del Codice della Strada, la revoca immediata del permesso.

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale e tutti gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di vigilare sull'esatta osservanza del presente Regolamento.

Per i predetti Organi di Polizia Stradale, in materia di circolazione stradale, è fatta salva l'adozione degli adempimenti conseguenti e ogni eventuale misura temporanea necessaria a fronteggiare eventi e situazioni non previste, né prevedibili.

Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti inerenti alla circolazione stradale descritti nel presente Regolamento, possono essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza di cui all'art. 7 del Codice della Strada.

Il presente Regolamento “DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E DELL'AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.)” entra in vigore immediatamente dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Eventuali successive modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate con Delibera di Consiglio Comunale. La disciplina di dettaglio riguardante orari, tempi e periodicità delle prescrizioni e, in generale, la gestione della Z.T.L. e dell'A.P.U. è demandata a provvedimento dirigenziale su conforme volontà della Giunta Comunale che emanerà apposito atto di indirizzo.